

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 314)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1983

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico
dei trasgressori delle norme in materia di difesa
dei boschi dagli incendi

ONOREVOLI SENATORI. — Gli incendi boschivi hanno assunto una vastità sempre più preoccupante, malgrado le iniziative finora prese dallo Stato e dalle regioni per fronteggiarli. Nello scorso anno sono stati segnalati oltre 14 mila incendi che hanno percorso una superficie complessiva di 230 mila ettari, di cui circa 74 mila boscati. Almeno la metà delle superfici bruciate è stata attribuita al dolo, dipendente da vari interessi e disordini. Durante questa estate, anche a causa dell'eccezionale siccità che ha colpito le regioni centro-meridionali, le strutture di difesa, pur dotate di maggiori mezzi e coordinate dal Ministro della protezione civile, hanno incontrato serie difficoltà a sostenere le situazioni.

Si impongono con la massima urgenza provvedimenti intesi ad affrontare la situa-

zione, puntando principalmente sulla prevenzione.

A questo fine si ravvisa la necessità di svolgere un'azione determinante contro gli incendiari, aumentando le sanzioni a carico dei trasgressori delle vigenti norme di tutela. Tale aumento corrisponde alla gravità dei danni sofferti dalla società nel suo insieme per la perdita dei benefici del patrimonio boschivo.

Si confida che tale aumento verrà a scoraggiare la diffusione del fenomeno, suscitando nel contempo un maggiore senso di responsabilità nella popolazione.

L'articolo 1 del disegno di legge aumenta la misura delle sanzioni per le ipotesi di infrazioni che hanno connessione con il fenomeno degli incendi boschivi. Poichè, ai

sensi degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, le sanzioni per le infrazioni previste dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, risultano già moltiplicate per due, con l'articolo 1 del disegno di legge predisposto, queste vengono ulteriormente raddoppiate, mentre vengono quintuplicate le sanzioni per le infrazioni previste dall'articolo 11 della stessa legge n. 47 del 1975, che non hanno subito aumenti.

Sono state escluse le sanzioni previste dagli articoli 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, non avendo le stesse

relazione con il fenomeno degli incendi, nonchè quelle calcolate in base all'articolo 26 dello stesso regio decreto, considerato che le sanzioni ivi previste sono già determinate in proporzione al valore delle piante tagliate o del danno commesso e che per il relativo adeguamento è sufficiente che le autorità amministrative competenti provvedano all'aggiornamento delle tabelle indicate negli articoli 43 e 44 del regolamento approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

L'articolo 2, infine, prescrive che la legge diventa operante già dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo quelle relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.